

STATUTO DELLA CANOTTIERI CERNOBBIO 1901 ASD

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Costituzione

Art. 1 - E' costituita, con sede in Cernobbio, via privata Bernasconi 1 una Associazione sportiva *dilettantistica* apolitica e senza fini di lucro con denominazione "**CANOTTIERI CERNOBBIO 1901**" **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di migliorare e raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Nella corrispondenza o nella carta intestata potrà essere utilizzato l'acronimo "A.S.D." invece che "Associazione Sportiva Dilettantistica"

Scopi

Art. 2 - Scopo dell'Associazione è di promuovere e favorire e propagandare la pratica di qualsiasi attività sportiva e/o ricreativa, riconosciuta dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS, ed in particolare del canottaggio in genere, sia con finalità di educazione fisica, formazione morale e didattica, che con finalità dilettantistiche, agonistiche e di diporto. A tal fine l'associazione potrà partecipare a gare, tornei e campionati; sotto l'egida e con l'autorizzazione della Federazione Italiana Canottaggio a cui è affiliata, potrà indire manifestazioni e/o gare.

Affiliazione

Art. 3 - Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie delle FSN, dalle DSA e dagli EPS a cui decide di affiliarsi.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FSN, dalle DSA e dagli EPS a cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Funzionamento

Art. 4 - L'associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, rimborsi e/o indennità.

Art. 5 - I colori sociali sono blu e bianco.

SOCI

Art. 6 - Possono essere ammessi a far parte della Associazione cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. I soci possono appartenere alle seguenti categorie: **Onorari, Effettivi, Allievi**.

Art. 7 - Sono soci **Onorari** coloro che, a parere insindacabile del Consiglio Direttivo, sono ammessi in tale categoria. I Soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci effettivi.

Art. 8 - I soci **Effettivi** sono ammessi a far parte dell'Associazione con le norme stabilite dall'Art. 10 del presente Statuto. Essi pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale.

I soci **Effettivi** hanno diritto di:

- a) partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) votare a tali assemblee;
- c) essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo purché soci da almeno un anno;
- d) frequentare la sede sociale a far uso delle imbarcazioni sociali, rispettando per altro il Regolamento e le limitazioni che possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - I soci **Allievi** sono ammessi a far parte dell'Associazione con le norme stabilite dall'Art. 10 e pagano una tassa d'iscrizione e una quota annuale. Essi debbono avere età non inferiore a 9 anni e non superare i 18; al compimento del diciottesimo anno di età i soci Allievi acquistano automaticamente la qualifica di soci Effettivi e sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita per tale categoria.

I soci allievi godono di tutti i diritti spettanti ai soci Effettivi ad eccezione di quelli elencati alle lettere b) e c) del Art. 8.

Art. 10 - I nuovi candidati soci Effettivi ed Allievi devono presentare richiesta scritta alla presidenza stessa, su apposito modulo, firmata dal candidato, qualora questi non abbia compiuto il diciottesimo anno anche dal padre o da chi ne fa le veci. Il Consiglio Direttivo esamina le domande pervenute e, stabilito quali di esse debbano aver corso, provvederà all'affissione all'albo sociale dei nomi dei candidati, fissando un termine di 40 gg entro il quale i soci potranno comunicare al Presidente le loro osservazioni. Trascorso tale termine il Consiglio deciderà in merito all'ammissione dei candidati.

In questa materia le decisioni del Consiglio sono insindacabili.

Art. 11 - L'ammontare della tassa di iscrizione e delle quote annuali dovute dai soci Effettivi ed Allievi viene stabilita dall'Assemblea Generale Ordinaria. Il pagamento della tassa di iscrizione e della quota annuale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a socio. Per gli anni successivi il pagamento della quota sociale annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Speciali facilitazioni possono essere accordate dal Consiglio Direttivo ai soci che svolgono effettiva attività sportiva agonistica. Il ritardo sul pagamento della quota annuale è causa automatica della sospensione di tutti i diritti del socio, salvo le ulteriori sanzioni stabilite dall'Art. 13.

Art. 12 - L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni dell'Associazione ed alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni: questa devono essere presentate per lettera entro il 30 novembre di ogni anno;
- b) radiazione: i soci che siano in ritardo di oltre due mesi nel pagamento di qualsiasi loro debito nei confronti dell'Associazione debbono essere inviati dal Consiglio Direttivo mediante lettera, ad effettuare il pagamento di quanto da essi dovuto entro il termine massimo di un mese dal ricevimento di tale invito. In difetto di pagamento il Consiglio Direttivo può disporre la loro radiazione per morosità;
- c) espulsione: il Consiglio Direttivo, su decisione del Collegio dei Proviviri, può disporre l'espulsione dell'Associazione del socio il quale comprometta, in qualsiasi modo, il buon nome dell'Associazione e tenga una condotta non degna.

Art. 14 - Il Consiglio potrà dichiarare soci assenti, esonerandoli dal pagamento delle relative quote per un anno, quei soci che, per causa di servizio militare o per continuato soggiorno in altra città fuori provincia, fossero nell'impossibilità di frequentare la sede sociale. Nessun altro impedimento darà diritto di essere dichiarato socio assente. Il Consiglio Direttivo potrà concedere il rinnovo di questa facilitazione per un secondo anno. I soci assenti non potranno usufruire di alcuno dei vantaggi concessi ai soci.

Art. 15 - Il socio inadempiente o contravventore alle norme dello Statuto e del Regolamento è possibile delle seguenti sanzioni: richiamo semplice verbale, ammonizione, sospensione temporanea ed espulsione dall'Associazione.

Art. 16 - La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 17 - L'andamento generale dell'Associazione è regolato dalle Assemblee Generali e dal Consiglio Direttivo.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 18 - L'anno sociale si identifica con l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede la compilazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere esposto nei locali dell'Associazione almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea. **L'associazione non ha fini di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante tutta la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla Legge.**

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEE

Art. 19 - Le Assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità dello Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci. Hanno diritto di intervenire alle assemblee i soci in regola con le quote sociali. I soci aventi diritto al voto hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura.

Le deleghe ad un socio non possono essere più di 2.

Art. 20 - L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata almeno 15 gg prima dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio, mediante avviso o anche per posta elettronica o messaggio telefonico e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

La seconda convocazione potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima, con non meno di una ora di intervallo. Tale avviso deve essere spedito, anche per posta elettronica o messaggio telefonico, ai soci e affisso all'albo della società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Gruppi di almeno 10 soci aventi diritto al voto possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all'ordine del giorno argomenti e proposte.

Tali richieste devono essere compilate per iscritto e firmate da tutti i soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza

assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea Generale Ordinaria deve provvedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, alla elezione dei consiglieri, del collegio dei Proviviri e da un revisore dei conti unico, all'approvazione dei programmi e delle proposte del Consiglio Direttivo, alla nomina degli scrutatori e a quanto altro rientri nella ordinaria amministrazione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Art. 21 - L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno.

La seconda convocazione può essere fissata anche lo stesso giorno della prima, con non meno di una ora di intervallo. Tale avviso deve essere spedito ai soci tramite posta elettronica e/o messaggio telefonico e affisso all'albo della società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci aventi il diritto al voto con l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno. In tale caso il Consiglio provvederà alla convocazione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. L'Assemblea Generale straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno un quinto dei soci aventi il diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 22 - I soci presenti all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deliberano sulle modalità di votazione.

Art. 23 - L'Assemblea elegge il proprio Presidente e Segretario; se avvengono delle votazioni a schede segrete elegge altresì due scrutatori. Delle assemblee il Segretario deve stendere relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di sette e massimo di quindici membri eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria. Il Consiglio Direttivo rimane eletto per un quadriennio. Il Presidente e i Consiglieri, scaduti alla fine del quadriennio, sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro mandato.

I componenti del Consiglio Direttivo non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN o DSA, o nella medesima sezione di una asd/ssd affiliata ad una EPS.

I componenti del Consiglio Direttivo, con successiva votazione, eleggono tra di loro il Presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere ed il direttore tecnico.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sportiva ed amministrativa della Associazione ed ha facoltà di affidare ai singoli suoi membri od a persone anche estranee al consiglio o ad apposite commissioni di soci, particolari incarichi inerenti al funzionamento dell'Associazione. Compito del Consiglio Direttivo è quello di prendere tutte le decisioni

occorrenti allo svolgimento dell'attività sociale e curare tutte le iniziative che possano essere utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più membri scelti nel suo seno la gestione quotidiana degli affari sociali, affidando loro tutte o parte delle sue attribuzioni, sotto la sua responsabilità.

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante.

Ogni socio ha diritto a rivolgere al Consiglio Direttivo tutte quelle proposte che crederà convenienti ed il consiglio dovrà deliberare sopra le stesse e notificare al proponente le sue deliberazioni.

Art. 26 - *Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione; a suo tempo il Presidente può delegare il vicepresidente o altri membri del Consiglio Direttivo a rappresentarlo.* Il Presidente è il capo dell'Associazione, solo in caso di assenza o di impedimento ne assume e disimpegna le funzioni il vicepresidente. Il Presidente sovrintende all'amministrazione dell'Associazione ed a tutta l'attività da questa svolta.

Art. 27 - Il Segretario è incaricato delle comunicazioni del consiglio ai soci, tiene la corrispondenza, compila i verbali delle sedute del consiglio e custodisce l'archivio.

Art. 28 - Al tesoriere è affidata la conservazione e l'amministrazione delle entrate a norma delle deliberazioni del Consiglio. Egli esige i contributi dei soci, cura l'incasso dei crediti previo controllo del Consiglio; egli è responsabile della regolare tenuta dei libri della contabilità ed alla fine di ogni anno sociale deve portare al Consiglio il resoconto della gestione.

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente. Dovrà riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno quattro dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 30 - In caso di dimissione o di assenza definitiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo esso resta in carica regolarmente fino a che non viene a mancare la maggioranza. Nel caso in cui i consiglieri assenti o dimissionari raggiungessero la maggioranza dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 31 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere i regolamenti che esso ritenga opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione.

Durata

Art. 32 - La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata a questo preciso scopo con avviso all'Albo sociale e spedito ai soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'assemblea stessa. Tale assemblea sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e la deliberazione di scioglimento sarà valida solo se si avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno tre quarti dei presenti. L'assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell'Associazione delibererà anche circa la liquidazione e la devoluzione delle attività per fini sociali sportivi e nominerà i liquidatori.

Collegio dei Proviviri

Art. 33 - Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci:

instaura ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o anche di un socio le procedure a carico dei soci che commettono azioni contrarie all'onore, alla morale o alla dignità, sia dentro che fuori il circolo; o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento del circolo, o che, in genere contravvengano alle norme dello Statuto Sociale. Completa l'istruttoria, esperita previa contestazione dei fatti, e sentiti gli interessati, i quali potranno presentare documenti e memorie, il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento, precisando altresì, nel caso che venga riconosciuta la responsabilità del socio, la gravità dell'infrazione e determinando l'eventuale sanzione.

Detta decisione sarà trasmessa dal Segretario del Collegio al Consiglio Direttivo il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l'esecuzione.

Il Revisore dei conti unico

Art. 34 - Il Revisore dei conti unico, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il revisore dei conti ha il dovere di controllarla perfetta tenuta di tutti i libri sociali. Inoltre verifica che siano rispettate le disposizioni dello Statuto ed indice l'Assemblea Generale in caso di vacanza del Consiglio Direttivo.

Norme di rinvio

.Art. 35 - Una copia dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni dovrà essere sempre a disposizione dei soci in una delle sale della sede sociale.

Art. 36 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto viene fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile.